

Prot. 21 DEL 28/04/2026

CHIARIMENTI N. 1 DEL 28.04.2026

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA n. 6250781 — CIG BB4FF119AF — affidamento del servizio di gestione della Casa di Riposo del Pio Istituto Zirafa Sacro Cuore di Gesù.

In riscontro alla richiesta di chiarimenti, pervenuta a mezzo PEC e tramite il portale acquistinretepa.it, si rappresenta quanto segue.

Riscontro al punto 1 — Costi della manodopera e ulteriori costi di gestione

Quanto al criterio di stima del costo del personale, i parametri utilizzati per la determinazione dei valori economici sono stati dedotti dalle vigenti tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto Direttoriale n. 7 del 17 febbraio 2020, successivamente sostituito dal Decreto Direttoriale n. 30 del 14 giugno 2024, a fronte dell'entrata in vigore del nuovo CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo e del conseguente aggiornamento dei costi del personale.

Dall'esame della tabella allegata dalla richiedente (Allegato 3 alla nota in riscontro), acclusa esclusivamente nella nota trasmessa a mezzo PEC, emerge chiaramente che i costi orari sono stati applicati in misura uniforme e indistinta a tutte le figure professionali contemplate dall'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, ivi incluse le figure dichiaratamente diurne (operatore socio-assistenziale diurno, addetto alle pulizie, cuoco, infermiere., assistente sociale). Ne deriva una rappresentazione del costo orario che incorpora, per ogni profilo, maggiorazioni «per indennità notturna» e ulteriori maggiorazioni per altre indennità di cui alle medesime tabelle ministeriali, ancorché le prestazioni di tali figure si svolgano nelle fasce orarie ordinarie diurne per espressa previsione del citato art. 4 del Capitolato ovvero non prevedano la corresponsione di altre indennità in base alla tipologia di mansione espletata.

Tale impostazione non è conforme alle previsioni del CCNL applicato e alle tabelle ministeriali sopra richiamate, le quali, in specie per quanto riguarda l'indennità notturna, prevedono espressamente che *«il totale costo orario comprende l'indennità di turno. Pertanto detta indennità non va considerata nel caso in cui l'articolazione dell'orario non preveda turnazioni»*, secondo l'avvertenza riportata in calce alle già citate tabelle approvate con il citato D.D. n. 30/2024.

L'applicazione indistinta delle predette maggiorazioni a figure professionali la cui collocazione oraria ovvero mansione non le presuppone, si traduce, conseguentemente, in una rappresentazione del costo della manodopera supposta dall'Operatore economico metodologicamente non corretta.

Si soggiunge, per completezza, che ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del D.Lgs. n. 36/2023, i costi della manodopera costituiscono valori stimati separatamente indicati e scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, ferma la facoltà dell'operatore economico di rappresentare, in sede di offerta, le specifiche scelte organizzative aziendali rilevanti, da sottoporre all'eventuale verifica di anomalia ai sensi dell'art. 110 del medesimo decreto.

Quanto agli ulteriori costi di gestione, la stima della Stazione Appaltante è stata effettuata in via puntuale, sulla base dei dati storici di gestione della struttura e con autonoma valorizzazione di ciascuna voce di spesa in funzione delle prestazioni dedotte nel Capitolato. Nella predetta attività rientrano anche gli oneri di smaltimento dei rifiuti speciali, parametrati con autonoma stima nei costi di gestione del quadro economico dell'appalto.

Riscontro al punto 2 — Iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali

L'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381, demanda alle Regioni l'istituzione dell'Albo regionale delle cooperative sociali. La Regione Siciliana, come è certamente noto in specie agli operatori del settore, non ha dato attuazione alla disposizione mediante l'istituzione di un proprio Albo Regionale delle Cooperative Sociali. Ne consegue che il requisito di iscrizione all'Albo regionale non è esigibile nei confronti delle cooperative sociali aventi sede legale nel territorio della Regione Siciliana, mentre opera, secondo la previsione del Disciplinare, nei confronti delle cooperative sociali aventi sede legale nelle Regioni che hanno dato attuazione all'art. 9 della L. n. 381/1991.

Resta inteso che per le cooperative sociali con sede in Sicilia, vengono pienamente ad applicarsi i requisiti di idoneità professionale di cui alle lettere a) e b) del Disciplinare.

Il presente riscontro è reso disponibile a tutti gli operatori economici invitati attraverso il portale acquistinretepa.it.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Filippo Alaimo

*(documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.)*